



REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA

*Approvato con delibera del C.C. n° 16 del 20/02/2023
Esecutiva il 10.03.2023*

Regolamento Comunale per gli interventi di emergenza abitativa

Indice

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Definizione di emergenza abitativa

Art. 3 - Requisiti per l'accesso all'emergenza abitativa e motivi di esclusione

Art. 4 - Presentazione delle domande e accertamenti d'ufficio

Art. 5 - Soggetti gestori dell'emergenza abitativa

Art. 6 - Commissione Tecnica di gestione dell'Emergenza Abitativa

Art. 7 - Graduatoria: Formazione e gestione della graduatoria per l'Emergenza abitativa e altre cause

Art. 8 - Casi di parità di punteggio e criteri di priorità

Art. 9 - Interventi comunali per l'emergenza abitativa: durata e ripetibilità

Art. 10 - Contributi comunali per l'emergenza abitativa

Art. 11 - Assegnazione alloggi: tipologia di beni immobili

Art. 12 - Fondo di garanzia

Art. 13 - Revoca del beneficio della concessione di un alloggio

Art. 14 - Regole di conduzione dell'alloggio per i beneficiari

Art. 15 - Accessi e verifiche periodiche

Art. 16 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione del fenomeno dell'emergenza abitativa, come definita all'art. 2, illustrando il novero degli strumenti e degli interventi dell'Amministrazione comunale e regola, in particolare:

a) l'istituzione e l'attività della Commissione Tecnica di gestione dell'Emergenza Abitativa del Comune di Camaiore;

b) la formazione della Graduatoria "Emergenza Abitativa e Altre Cause";

c) gli interventi in emergenza abitativa quali:

- Contributi comunali per l'emergenza abitativa
- Assegnazione temporanea di alloggi comunali o procurati, anche attraverso il "Soggetto Gestore" se istituito, destinati all'emergenza.

Gli interventi di cui al presente Regolamento devono tendere, per quanto possibile e nell'ambito delle risorse disponibili, a favorire l'uscita dei destinatari dal circuito dei servizi, così da garantire un adeguato *turn over* in un'ottica di politica finalizzata all'equità sociale e non, meramente, assistenziale.

Con riferimento al presente Regolamento, per "Soggetto gestore", qualora individuato e facente funzione di Agenzia sociale per la casa, si intende l'ente privato senza finalità di lucro, così come definito dalla LR 13/2015 e s.m.i..

Art. 2 - Definizione di emergenza abitativa

Si intendono per 'Emergenza abitativa' le situazioni abitative problematiche e di grave disagio socio-economico, non risolvibili, nell'immediato, attraverso il ricorso allo strumento dei bandi ordinari E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica), richiedendo specifici ed ulteriori interventi di supporto.

Art. 3 - Requisiti per l'accesso all'emergenza abitativa e motivi di esclusione

In generale, hanno diritto ad accedere alle prestazioni di cui al presente Regolamento, compatibilmente con le risorse finanziarie e strutturali destinate a tali interventi, i nuclei che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) residenza anagrafica nel Comune di Camaiore da almeno 1 anno, requisito non necessario se documentato dai servizi sociali. In ogni caso poi, a prescindere dal requisito della residenza da almeno 1 anno nel Comune di Camaiore, può sempre essere erogato un contributo economico, ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento.

2) attestazioni Isee del nucleo familiare (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi dell'attuale normativa, non superiore ad € 16.500,00.

3) si trovino in, almeno, una delle seguenti situazioni e non riescano a reperire autonomamente un alloggio né altra sistemazione alloggiativa provvisoria sul mercato privato:

a) abbiano rilasciato l'alloggio o debbano rilasciarlo a seguito di sfratto esecutivo per morosità incolpevole, come definita ai sensi di legge, e per finita locazione;

b) siano destinatari di ordinanza di sgombero per la tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale;

c) siano destinatari di provvedimenti di espropriazione forzata, a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata;

d) siano il coniuge destinatario di un provvedimento di rilascio della casa coniugale, nel corso di una causa di separazione-divorzio;

e) occupino alloggio improprio, diverso dall'albergazione, come attestato da pubblici ufficiali;

f) abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da disabilità, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione;

Sono esclusi dal reperimento di alloggi ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento i nuclei familiari che:

1) abbiano rifiutato un alloggio/sistemazione di emergenza od ogni altro percorso proposti dall'Amministrazione Comunale, salvo casi eccezionali di comprovata gravità socio-sanitaria;

2) abbiano occupato, senza titolo, alloggi di edilizia residenziale pubblica o altro immobile di proprietà ovvero nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale;

3) abbiano rifiutato, senza adeguato motivo, l'assegnazione di alloggio ERP ai sensi della L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i.;

4) siano destinatari di un provvedimento di decadenza dall'alloggio ERP ai sensi della L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i..

Art. 4 - Presentazione delle domande e accertamenti d'ufficio

Le domande di emergenza abitativa indirizzate all'ufficio Casa possono essere presentate, in ogni momento e senza limiti temporali di scadenza, all'Ufficio Protocollo del Comune di Camaiore o allo sportello dedicato del 'Soggetto gestore-Agenzia Casa', qualora individuato e facente funzione di Agenzia sociale per la casa, ai sensi della LR 13/2015 e s.m.i..

Le stesse, una volta pervenute, saranno inoltrate dall'ufficio casa ai "servizi sociali" per una valutazione tecnico-professionale, che dovrà pervenire all'Ufficio Casa nel termine di 15 giorni dall'inoltro.

Solo a seguito della valutazione effettuata dai "servizi sociali" potrà essere svolta l'istruttoria dell'ufficio competente.

I documentazione da allegare alla domanda sono:

- 1) copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- 2) (per i cittadini stranieri soltanto) copia di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo in corso di validità, rilasciati da autorità competente secondo le normative vigenti in materia recante la data dell'ultimo aggiornamento, per tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare;
- 3) DSU (dichiarazione sostitutiva unica) in corso di validità ed attestazione ISEE, che certificano la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;
- 4) ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- 5) documenti attestanti presenza di invalidità o handicap;
- 6) copia del/i libretto/i di circolazione degli autoveicoli dei componenti il nucleo familiare;
- 7) documenti comprovanti l'insorgere ed il perdurare dello stato di emergenza abitativa;
- 8) documentazione attestante la condizione lavorativa del richiedente;
- 9) ogni altro documento ritenuto utile dal richiedente;

Su quanto dichiarato nella domanda verranno eseguiti i controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

Il Comune effettuerà tali controlli attraverso i sistemi di interoperabilità e cooperazione applicativa esistenti, avvalendosi della Banca dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale vigente e comporta la revoca dal beneficio ai sensi dell'articolo 13 del presente Regolamento.

Art. 5 - Soggetti gestori dell'emergenza abitativa

Con riferimento al presente Regolamento, si individuano i seguenti soggetti:

- a) per 'Ufficio competente' si intende la struttura organizzativa destinata al presidio e gestione delle funzioni in materia di diritto alla casa, prevista all'interno del Comune di Camaiore nel tempo vigente;

b) per ‘Servizi sociali’ si intende la struttura organizzativa destinata al presidio e gestione delle funzioni in materia di welfare, prevista all’interno del Comune di Camaiore nel tempo vigente;

c) per ‘Soggetto gestore’, qualora individuato e facente funzione di Agenzia sociale per la casa, si intende l’ente privato senza finalità di lucro, così come definito dalla LR 13/2015 e s.m.i., che svolge le attività di reperimento di alloggi sul libero mercato, messa a disposizione di alloggi, non afferenti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, garanzia in caso di morosità da parte degli inquilini, informazione e orientamento dell’utenza su servizi abitativi, di sostegno economico temporaneo ai nuclei familiari o ai singoli per l’accesso alla casa o per il suo mantenimento, di mediazione sociale, culturale e linguistica.

Art. 6 - Commissione Tecnica di gestione dell’Emergenza Abitativa

Al fine di garantire l’impegno dell’Ente comunale per governare il fenomeno dell’emergenza abitativa, assicurando il novero di interventi illustrati dal presente Regolamento, l’Amministrazione costituisce un apposito soggetto funzionale alla gestione del fenomeno, definito “Commissione Tecnica di Gestione dell’Emergenza Abitativa”.

La Commissione è così individuata:

- Il Presidente, individuato nel Dirigente o suo/a delegato/a;
- Il Responsabile dell’ufficio sociale-casa;
- Un membro dell’ufficio casa;
- Un membro dei servizi sociali;
- Un membro del soggetto gestore, qualora individuato e facente funzione di Agenzia sociale per la casa.

In base alle specificità del caso all’ordine del giorno, il Presidente potrà invitare, con funzioni consultive, soggetti individuati in base alle esigenze del caso concreto all’esame della Commissione.

Il Dirigente o suo/a delegato/a ha la funzione di presidente ed individua un segretario (senza diritto di voto) tra i dipendenti assegnati all’ufficio sociale-casa, ai fini della convocazione e verbalizzazione degli incontri.

Il regolamento interno della Commissione, adottato nella seduta di insediamento, dispone in ordine alle convocazioni della Commissione e alle modalità di voto, garantendo l’efficacia e la celerità dei lavori.

La Commissione si riunisce, di norma, mensilmente, e può essere convocata anche su richiesta di uno dei componenti.

Delle sedute della Commissione viene redatto un verbale riepilogativo contenente le determinazioni adottate.

In riferimento ad ogni singolo caso, la Commissione, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e della normativa vigente in materia di interventi e servizi sociali, nonché di tutela della riservatezza, procede alla valutazione dell’emergenza, al fine di predisporre l’ordine di priorità degli interventi formando la graduatoria ai sensi dell’articolo 7 del presente Regolamento, anche sulla base della relazione dei servizi sociali;

La Commissione individua, in base alle specificità del caso preso in esame, l'intervento da attivare tenendo conto anche del progetto complessivo predisposto dall'Assistente Sociale responsabile del caso.

Nel caso in cui i commissari non trovino accordo su una pratica, la decisione sulla tipologia di intervento da adottare sarà presa in piena autonomia dal Presidente.

Art. 7 - Graduatoria: Formazione e gestione della graduatoria per l'Emergenza abitativa e altre cause

Le domande di emergenza abitativa pervenute ai sensi e con le modalità dell'articolo 4 del presente Regolamento, sono sottoposte all'esame della Commissione Tecnica per l'Emergenza Abitativa, che si riunisce ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento, la quale attribuisce i punteggi secondo i criteri che seguono, al fine di formare la graduatoria.

SFRATTO E ALTRI MOTIVI DI RILASCIO DEL'IMMOBILE

ordinanza di convalida di sfratto (PUNTI 5)

avviso/significazione di sfratto (PUNTI 7)

accesso ufficiale giudiziario (dal secondo) (PUNTI 10)

coniuge non assegnatario casa coniugale (PUNTI da 5 a 7 in base alla relazione dell'a.s.)

pignoramento (ordine di liberazione immobile) (PUNTI 10)

ordinanza di sgombero per la tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale (PUNTI 10)

altri motivi rilascio immobile (PUNTI da 5 a 7 in base alla relazione dell'a.s.)

ISEE

ISEE pari a "0" (PUNTI 2)

ISEE da "0" al "minimo vitale" individuato ai sensi di legge (PUNTI 1)

ISEE oltre il "minimo vitale" individuato ai sensi di legge (PUNTI 0)

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (massimo 5 punti)

nucleo familiare in cui sia presente una o più persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (PUNTI 2)

nucleo familiare in cui sia presente uno o più soggetti in possesso di certificazione ai sensi della legge 104 oppure riconosciuti invalidi ai sensi delle vigenti normative in misura pari o superiore al 67%: (PUNTI 1 per ogni soggetto invalido)

nucleo familiare composto da una coppia con figlio minore a carico (PUNTI 1)

nucleo familiare composto da una coppia con due o più figli minori fiscalmente a carico (PUNTI 2)

nucleo familiare composto da una sola persona/genitore con uno o più figli minori fiscalmente a carico (PUNTI 3)

ALTRI CRITERI

permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione oppure in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione (PUNTI 2)

presentazione domanda bando erp (PUNTI 1)

non aver mai avuto alloggio reperito in emergenza abitativa (PUNTI 2)

non aver mai percepito contributi relativi alla morosità incolpevole (PUNTI 2)

Art. 8 - Casi di parità di punteggio e criteri di priorità

Per dirimere gli eventuali casi di parità di punteggio, si applicano i seguenti ulteriori criteri: a parità di punteggio, prevale la domanda di colui che ha l'attestazione Isee con valore più basso; a parità di valore Isee prevale la domanda presentata in precedenza; per domande presentate nella stessa data prevale la richiesta con maggior grado di gravità socio-sanitaria, come da relazione dei servizi sociali.

Art. 9 - Interventi comunali per l'emergenza abitativa: tipo, durata e ripetibilità

La Commissione tecnica per l'emergenza abitativa dispone dei seguenti tipi di intervento da usare singolarmente o unitamente.

Gli interventi possono consistere nell'erogazione di contributi comunali per l'emergenza abitativa, ai sensi dell'articolo 1 del presente Regolamento.

Gli stessi sono rinnovabili, dopo la prima erogazione, esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che ne hanno determinato l'erogazione e, comunque, soltanto sulla base di relazione dei servizi sociali.

Gli interventi di emergenza abitativa possono, inoltre, consistere nell'inserimento temporaneo in alloggi comunali o procurati, così come definiti all'articolo 11 del presente Regolamento. Tali inserimenti hanno durata massima di 6 mesi, rinnovabili, esclusivamente, nel caso di documentata permanenza delle situazioni che ne hanno determinato la sistemazione provvisoria e, comunque, soltanto sulla base di relazione dei servizi sociali.

Art.10 - Contributi comunali per l'emergenza abitativa

I contributi economici erogabili ai soggetti in emergenza abitativa sono finalizzati:

1) all'integrazione del pagamento dei canoni di locazione, nell'ambito del mercato privato, eccessivamente onerosi in rapporto al reddito familiare per situazioni contingenti di difficoltà, con caratteristiche di eccezionalità, debitamente documentate;

2) per arginare situazioni di particolare disagio economico sociale con riferimento al problema abitativo, in presenza del rischio di avvio di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale sia pervenuta diffida scritta (mediante lettera raccomandata a/r).

3) per la stipula di un contratto, a titolo di caparra o per altre esigenze legate alla futura locazione.

I contributi verranno versati, preferibilmente, direttamente al locatore/proprietario, a seguito della dichiarazione di impegno, a non adire le vie legali prima che siano trascorsi un numero di mesi pari a quelli coperti dal contributo medesimo.

Art. 11 - Inserimento in alloggi: tipologia beni immobili

Gli alloggi nella disponibilità dell'Amministrazione comunale per far fronte alle emergenze abitative sono delle seguenti tipologie:

- a) alloggi di proprietà del Comune;
- b) alloggi assunti in locazione da enti in nome e per conto del Comune e/o dall'Agenzia Casa, ove istituita, alloggi per i quali il comune assume forme di garanzia nei confronti dei locatori, anche ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento.

Art. 12 - Fondo di garanzia

Il Comune o l'Agenzia Casa, qualora presente, svolge attività di garanzia, tramite apposito Fondo istituito, nei confronti dei proprietari degli alloggi offerti ai soggetti in emergenza abitativa per gli eventuali stati di insolvenza dettati da difficoltà economiche accertate, nonché per gli eventuali danni ai fabbricati, fatto salvo l'obbligo di rivalsa sui soggetti responsabili.

Nel caso il Fondo non sia direttamente gestito dal Comune, ma bensì dalla Agenzia Casa una volta istituita, la quota massima di accesso al fondo, le modalità di restituzione e le modalità di erogazione saranno stabilite con apposito atto di concerto tra Comune e Agenzia.

Art. 13 - Revoca del beneficio dell'inserimento in un alloggio

La concessione del beneficio dell'inserimento in un alloggio di emergenza abitativa può essere revocata in qualsiasi momento nel caso si verificano uno o più delle seguenti fattispecie:

- 1) il beneficiario abbia ottenuto il beneficio con dichiarazioni mendaci o documenti falsi;
- 2) il beneficiario abbia ceduto a terzi tutto o in parte l'alloggio;
- 3) il beneficiario non abiti stabilmente nell'alloggio o sia cancellato anagraficamente dal Comune;
- 4) il beneficiario abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
- 5) In caso di assegnazione al beneficiario di alloggio ERP, il beneficio cesserà automaticamente entro un mese dall'assegnazione stessa.

Con la revoca del beneficio, cessa qualsiasi diritto del beneficiario e il Comune o l'Agenzia, qualora presente, riprenderà il pieno possesso dell'alloggio, anche con procedure di esecuzione forzata, da effettuarsi in collaborazione con la polizia municipale e le forze dell'ordine presenti sul territorio, mediante gli strumenti di tutela amministrativa previsti ex lege.

Art. 14 - Regole di conduzione dell'alloggio per i beneficiari

La concessione di alloggio di emergenza è subordinata all'assunzione di responsabilità da parte dei beneficiari relativamente al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e di seguito riportate.

I beneficiari sottoscrivono con il Comune o con l'Agenzia, qualora istituita, apposito atto che definisce gli obblighi, le modalità e le condizioni della concessione (Patto sociale) (Allegato 1).

E' obbligatorio:

- 1) tenere in ogni momento una condotta corretta e rispettosa delle esigenze degli altri beneficiari/vicini di casa ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile.
- 2) rispettare le norme di civile convivenza e tutelare la propria ed altrui intimità, evitando tutto ciò che può arrecare disturbo (a titolo esemplificativo: sbattere le porte, trascinare sedie e tavolo, usare toni di voce alti, tenere alto il volume degli apparecchi radio-televisivi, ecc.);
- 3) utilizzare gli oggetti e i beni presenti nell'alloggio solo per gli usi cui sono destinati, con cura e diligenza, al fine di evitarne il deterioramento o il danneggiamento;
- 4) curare l'igiene e la pulizia degli ambienti nei quali sono inseriti;
- 5) comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie condizioni socio-economiche e familiari e di documentare, al Servizio Sociale, la sussistenza delle condizioni che hanno dato diritto alla concessione, pena la revoca della concessione stessa;
- 6) dare preventiva notizia, al Servizio Sociale, in caso di assenza prolungata (per assenze che si protraggano per più di due settimane, comunicando il motivo e il tempo dell'assenza);
- 7) al momento del rilascio consegnare l'immobile nello stesso stato in cui lo hanno trovato;
- 8) è consentito tenere animali domestici all'interno degli alloggi purché vengano tenuti in condizioni di salubrità e non rechino danno, molestia o disturbo. Per animale domestico si intende l'animale da compagnia, cioè quello che ragionevolmente e per consuetudine è tenuto in appartamento per ragioni affettive.

E' vietato:

- 9) disturbare, minacciare, offendere, molestare, esercitare violenza verso altre/altri beneficiari/vicini di casa.
- 10) ospitare soggetti terzi.
- 11) utilizzare l'alloggio per l'esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali o di carattere professionale, né come sede di associazioni e/o fondazioni di alcun tipo;
- 12) modificare o manomettere sia gli impianti sia la struttura degli immobili;
- 13) lasciare autoveicoli o motoveicoli nelle parti comuni al di fuori degli spazi a ciò destinati;
- 14) lasciare animali liberi nelle parti comuni; i cani devono essere tenuti al guinzaglio ed i proprietari devono avere cura che non sporchino l'edificio e le aree comuni;
- 15) eseguire opere di miglioria e/o di modifica sia all'interno sia all'esterno dell'abitazione

Art. 15 - Accessi e verifiche periodiche

I servizi sociali comunali nonché l'Agenzia Casa, qualora presente, possono accedere agli alloggi di emergenza, con preavviso, per verificare la corretta tenuta dei locali e dei beni ivi presenti, lo stato di conservazione, la pulizia ed il rispetto delle regole del presente Regolamento e delle basilari regole di convivenza civile.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento diviene efficace dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.



Comune di Camaiore

Allegato 1 - PATTO SOCIALE PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI, MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE DELL'ALLOGGIO COMUNALE DI EMERGENZA ABITATIVA

Il/la sottoscritto/a

nato a _____ (Prov.) _____ il _____ residente
a Camaiore in via/Piazza _____
recapito telefonico _____ cell. _____
e-mail _____ Codice fiscale _____

RICEVE

in assegnazione temporanea con Determinazione Dirigenziale del _____ n. _____ per il periodo
dal _____ al _____ l'alloggio di emergenza abitativa sito in Camaiore in
via/Piazza _____ n. _____.

DICHIARA

di essere consapevole che la suddetta assegnazione è subordinata all'assunzione di responsabilità relativamente al rispetto delle norme contenute nel "Regolamento per l'Emergenza Abitativa" (approvato con Deliberazione CC del _____ n. _____) di cui viene consegnata una copia unitamente alla consegna delle chiavi dell'alloggio.

PRENDE ATTO

che lo strumento dell'Assegnazione temporanea di alloggi nel territorio comunale risponde a precise ragioni di emergenza temporanea e che per garantire una piena equità sociale gli alloggi assegnati saranno oggetto di un turn over costante, al fine di rispondere efficacemente alla vasta domanda degli utenti;

che il proprio comportamento deve essere improntato al massimo rispetto come impongono le normali consuetudini di convivenza civile;

che il personale competente potrà, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento compiere accessi e verifiche.

SI IMPEGNA A RISPETTARE L'ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO CHE QUI SI RIPORTA:

Art. 14 - Regole di conduzione dell'alloggio per i beneficiari

La concessione di alloggio di emergenza è subordinata all'assunzione di responsabilità da parte dei beneficiari relativamente al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e di seguito riportate. I beneficiari sottoscrivono con il Comune o con l'Agenzia, qualora istituita, apposito atto che definisce gli obblighi, le modalità e le condizioni della concessione (Patto sociale) (Allegato 1).

E' obbligatorio:

- 1) tenere in ogni momento una condotta corretta e rispettosa delle esigenze degli altri beneficiari/vicini di casa ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile.
- 2) rispettare le norme di civile convivenza e tutelare la propria ed altrui intimità, evitando tutto ciò che può arrecare disturbo (a titolo esemplificativo: sbattere le porte, trascinare sedie e tavolo, usare toni di voce alti, tenere alto il volume degli apparecchi radio-televisivi, ecc.);
- 3) utilizzare gli oggetti e i beni presenti nell'alloggio solo per gli usi cui sono destinati, con cura e diligenza, al fine di evitarne il deterioramento o il danneggiamento;
- 4) curare l'igiene e la pulizia degli ambienti nei quali sono inseriti;
- 5) comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie condizioni socio-economiche e familiari e di documentare, al Servizio Sociale, la sussistenza delle condizioni che hanno dato diritto alla concessione, pena la revoca della concessione stessa;
- 6) dare preventiva notizia, al Servizio Sociale, in caso di assenza prolungata (per assenze che si protraggano per più di due settimane, comunicando il motivo e il tempo dell'assenza);
- 7) al momento del rilascio consegnare l'immobile nello stesso stato in cui lo hanno trovato;
- 8) è consentito tenere animali domestici all'interno degli alloggi purché vengano tenuti in condizioni di salubrità e non rechino danno, molestia o disturbo. Per animale domestico si intende l'animale da compagnia, cioè quello che ragionevolmente e per consuetudine è tenuto in appartamento per ragioni affettive.

E' vietato:

- 9) disturbare, minacciare, offendere, molestare, esercitare violenza verso altre/altri beneficiari/vicini di casa.
- 10) ospitare soggetti terzi.
- 11) utilizzare l'alloggio per l'esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali o di carattere professionale, né come sede di associazioni e/o fondazioni di alcun tipo;
- 12) modificare o manomettere sia gli impianti sia la struttura degli immobili;
- 13) lasciare autoveicoli o motoveicoli nelle parti comuni al di fuori degli spazi a ciò destinati;
- 14) lasciare animali liberi nelle parti comuni; i cani devono essere tenuti al guinzaglio ed i proprietari devono avere cura che non sporchino l'edificio e le aree comuni;
- 15) eseguire opere di miglioria e/o di modifica sia all'interno sia all'esterno dell'abitazione

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE

al momento della consegna dell'alloggio verrà stilato un verbale in cui verrà indicato lo stato dell'immobile ed elencati gli arredi eventualmente esistenti, che saranno concessi in uso;

In fede

FIRMA LEGGIBILE _____

Camaiore, li _____